

N. 1830

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SERENA, PERUZZOTTI e BIANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1996

Applicabilità delle norme di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relative alla vendita di oggetti di antiquariato

ONOREVOLI SENATORI. - È ancora in vita una norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prevede uno speciale registro degli acquirenti di prodotti di antiquariato. Tale registro deve essere tenuto dagli antiquari. In esso devono essere annotati oltre al cognome e al nome dell'acquirente, gli estremi del documento. Tale norma, prevista dall'articolo 128 del testo unico incombe sui commercianti di cose antiche e usate. Ciò rappresenta un inutile incombenza per chi vende anche oggetti che spesso hanno un valore di poche decine di mila lire. Oltretutto il cliente di un oggetto che ha un valore venale modesto non ritiene giusto venire sottoposto a una «schedatura». D'altro canto la

registrazione del cliente è ininfluenza per eventuali controlli incrociati di tipo fiscale, perchè comunque il venditore ha l'obbligo di rilasciare lo scontrino o la fattura, e l'acquirente ha l'interesse a farseli rilasciare in quanto documentato l'acquisto dell'oggetto presso un antiquariato.

Bisogna allora rendere applicabile la norma del testo unico solo a determinati oggetti che abbiano un valore storico e artistico di epoca antecedente al 1850. Tali oggetti, appartenenti ad un periodo storico preciso, hanno quindi anche un valore venale più consistente che può quindi giustificare l'operazione di registrazione degli acquirenti. Pertanto si propone di approvare il presente disegno di legge, che consta di un solo articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 128 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente agli acquirenti di oggetti di valore storico e artistico di epoca antecedente al 1850».

